SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 novembre 2012, n. **211**.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

IOM International Organization for Migration
OIM Organisation internationale pour les migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

COUNCIL CONSEIL CONSEJO

SEVENTY-SIXTH SESSION

RESOLUTION No. 997 (LXXVI)

(Adopted by the Council at its 421st meeting on 24 November 1998)

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

The Council,

Recalling that the Constitution of the Organization was adopted on 19 October 1953, entered into force on 30 November 1954 and that amendments to the Constitution were adopted by the Council on 20 May 1987 and entered into force on 14 November 1989,

Mindful of the need to review the Constitution with a view to strengthening the structure and streamlining the decision-making process of the Organization,

Recalling further its Resolution No. 973 (LXXIV) of 26 November 1997 by which it resolved to establish an open-ended Working Group of representatives of interested Member States, under the chairmanship of the Chairman of the Council or a representative appointed by the Working Group, for the purpose of examining possible amendments to the Constitution of the Organization,

Having received and examined the proposed amendments contained in the Report of the Working Group on Possible Amendments to the Constitution (MC/1944), submitted by the Director General upon recommendation of the Working Group,

Noting that the provision of Article 30, paragraph 1, of the Constitution, which requires that the texts of the proposed amendments to the Constitution shall be communicated by the Director General to the Governments of Member States at least three months in advance of their consideration by the Council, has been duly complied with,

Considering that the proposed amendments do not involve new obligations for Members,

Acting pursuant to Article 30, paragraph 2, of the Constitution,

Adopts the amendments to the Constitution, as indicated in the Annex to the present resolution,* the texts in the English, French and Spanish language being equally authentic;

Invites Member States to accept these amendments as early as possible in accordance with their respective constitutional processes and to notify the Director General accordingly.

* Amendments are underlined in the Annex for practical purposes.
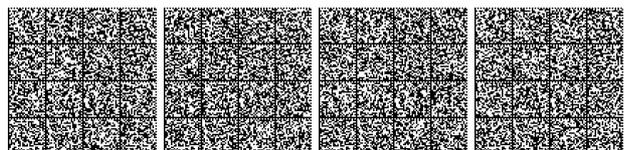
Annex

LIST OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

Article 2

The Members of the Organization shall be:

(a) ....

(b) *other States with a demonstrated interest in the principle of free movement of persons which undertake to make a financial contribution at least to the administrative requirements of the Organization, the rate of which will be agreed to by the Council and by the State concerned, subject to a two-thirds majority vote of the Council and upon acceptance by the State of this Constitution in accordance with its constitutional processes.*

Article 4

1. A Member State which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no right to vote if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two years. However, the loss of voting rights shall become effective one year after the Council has been informed that the member concerned is in arrears to an extent entailing the loss of voting rights, if at that time the Member State is still in arrears to the said extent. The Council may nevertheless, by a simple majority vote, maintain or restore the right to vote of such a Member State if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member State.

2. ....

Article 18

1. The Director General and the Deputy Director General shall be elected by a two-thirds majority vote of the Council and may be re-elected for one additional term. Their term of office shall normally be five years but may, in exceptional cases, be less if a two-thirds majority of the Council so decides. They shall serve under contracts approved by the Council, which shall be signed on behalf of the Organization by the Chairman of the Council.

2. ...

Article 30

1. ...

2. Amendments involving fundamental changes in the Constitution of the Organization or new obligations for the Member States shall come into force when adopted by two-thirds of the members of the Council and accepted by two-thirds of the Member States in accordance with their respective constitutional processes. Whether an amendment involves a fundamental change in the Constitution shall be decided by the Council by a two-thirds majority vote. Other amendments shall come into force when adopted by a two-thirds majority vote of the Council.

Articles concerning the Executive Committee

Article 5:	*delete littera (b); renumber littera (c).*
Article 6:	*to read as follows: "The functions of the Council, in addition to those mentioned in other provisions of this Constitution, shall be:* *(a) to determine, examine and review the policies, programmes and activities of the Organization;* *(b) to review the reports and to approve and direct the activities of any subsidiary body;"* *(c) to (e): no change.*
Article 9:	*delete littera (b) of para. 2; renumber littera (c).*
Article 10:	*to read as follows: "The Council may set up such subsidiary bodies as may be required for the proper discharge of its functions."*
Chapter V (art. 12 to 16 included):	*delete. Renumber subsequent chapters and articles.*
Article 18:	*delete references to Executive Committee in para. 2.*
Article 21:	*delete reference to Executive Committee. Put "any subsidiary bodies" instead of: "any sub-committees".*
Article 22:	*delete reference to Executive Committee.*
Article 23:	*delete references to Executive Committee in para. 2.*
Article 24:	*delete reference to Executive Committee.*
Article 29, paras 1, 2 and 3:	*delete references to Executive Committee. In paras 1 and 3, put "subsidiary bodies" instead of: "sub-committee (s)".*
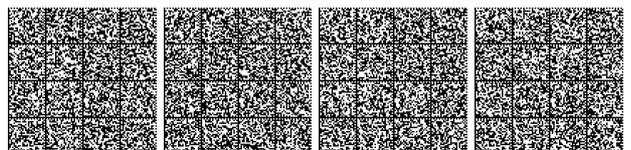
OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

CONSIGLIO

SETTANTASEIESIMA SESSIONE

RISOLUZIONE n. 997 (LXXVI)
(Adottata dal Consiglio nel corso della sua 421ª riunione il 24 novembre 1998)

EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE

Il Consiglio,

Ricordando che la Costituzione dell'Organizzazione è stata adottata il 19 ottobre 1953, è entrata in vigore il 30 novembre 1954 e che gli emendamenti alla Costituzione sono stati adottati dal Consiglio il 20 maggio 1987 e sono entrati in vigore il 14 novembre 1989,

Tenendo a mente la necessità di rivedere la Costituzione, al fine di rafforzare la struttura e snellire il processo decisionale dell'Organizzazione,

Ricordando altresì la sua Risoluzione N. 973 (LXXIV) del 26 novembre 1997, con cui decise di creare un Gruppo di Lavoro aperto ai rappresentanti degli Stati Membri interessati, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un rappresentate nominato dal Gruppo di Lavoro, allo scopo di esaminare i possibili emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione,

Avendo ricevuto ed esaminato la proposta di emendamenti contenuta nella Relazione del Gruppo di Lavoro sui Possibili Emendamenti alla Costituzione (MC/1944), presentata dal Direttore Generale su raccomandazione del Gruppo di Lavoro,

Prendendo atto del fatto che la disposizione dell'Articolo 30, paragrafo 1, della Costituzione — che prevede che i testi delle proposte di emendamenti alla Costituzione debbano essere trasmessi dal Direttore Generale ai Governi degli Stati Membri almeno tre mesi prima di essere esaminati dal Consiglio — è stata debitamente osservata.

Considerando che la proposta di emendamenti non comporta nuovi obblighi per i Membri,

Agendo in base all'Articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione,

Adotta gli emendamenti alla Costituzione, indicati in Allegato alla presente risoluzione, (*) i cui testi nelle lingue inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede,

Invita gli Stati membri ad accettare tali emendamenti al più presto, in conformità con i rispettivi processi costituzionali ed a darne conseguente notifica al Direttore Generale.

(*) Gli emendamenti sono sottolineati in Allegato per motivi di ordine pratico.

ALLEGATO

ELENCO DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE

Articolo 2

Gli Stati Membri dell'Organizzazione saranno:

(a) ...

(b) altri Stati che hanno dimostrato di nutrire interesse per il principio del libero movimento di persone e che si impegnano a prestare un contributo finanziario almeno per le esigenze amministrative dell'Organizzazione, con una quota concordata dal Consiglio e dallo Stato interessato, previo voto favorevole a maggioranza di due terzi del Consiglio ed accettazione da parte dello Stato della presente Costituzione in conformità con i suoi processi costituzionali.

Articolo 4

1. Uno Stato membro che si trova in arretrato con il versamento dei contributi finanziari all'Organizzazione non avrà diritto di voto se l'importo degli arretrati è uguale o superiore all'importo dei contributi da esso dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, la perdita del diritto di voto sarà effettiva un anno dopo che il Consiglio sarà stato informato che il membro interessato è in arretrato in misura tale da comportare la perdita del diritto di voto, qualora in quel momento lo Stato Membro si trovi ancora in arretrato nella misura sopra citata. Il Consiglio tuttavia, con un voto di maggioranza semplice, può mantenere o ripristinare il diritto di voto di quello Stato Membro, nel caso in cui abbia appurato che il mancato pagamento sia dovuto a condizioni che esulano dal controllo dello Stato membro.

2. ...

Articolo 18

1. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale saranno eletti con voto a maggioranza di due terzi del Consiglio e possono essere ri-eletti per un ulteriore mandato. Tale mandato avrà di norma la durata di cinque anni ma, in casi eccezionali, può essere inferiore, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza di due terzi. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale firmeranno un contratto approvato dal Consiglio, e firmato dal Presidente del Consiglio per conto dell'Organizzazione.

2. ...

Articolo 30

1. ...

2. Gli emendamenti che comportano modifiche sostanziali alla Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati Membri entreranno in vigore quando saranno adottati dai due terzi dei membri del Consiglio ed accettati dai due terzi degli Stati Membri, in conformità con i rispettivi processi costituzionali. Il Consiglio stabilirà con voto a maggioranza di due terzi se un emendamento comporta una modifica sostanziale alla Costituzione. Gli altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno adottati con voto a maggioranza di due terzi del Consiglio.

Articoli concernenti il Comitato Esecutivo

Articolo 5: cancellare la lettera (b); rinumerare la lettera (c)

Articolo 6: sarà il seguente: «Le funzioni del Consiglio, oltre a quelle menzionate in altre disposizioni della presente Costituzione, saranno:

(a) determinare, esaminare e rivedere le politiche, i programmi e le attività dell'Organizzazione;

(b) esaminare le relazioni ed approvare e dirigere le attività di ogni organo sussidiario;

da (c) fino ad (e): nessuna modifica.

Articolo 9: cancellare la lettera (b) del paragrafo 2; rinumerare la lettera (c).

Articolo 10: sarà il seguente: «Il Consiglio potrà creare gli organi sussidiari che potranno rendersi necessari per il corretto espletamento delle sue funzioni.»

Capitolo V (Artt. da 12 a 16 compreso): Cancellare. Rinumerare i capitoli e gli articoli successivi.

Articolo 18: cancellare i rifermenti al Comitato Esecutivo al paragrafo 2.

Articolo 21: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo. Sostituire «ogni organo sussidiario» a «ogni sotto-comitato».

Articolo 22: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.

Articolo 23: cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo al paragrafo 2.

Articolo 24: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.

Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3: cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo. Ai paragrafi 1 e 3, sostituire «organi sussidiari» a «sottomitato(i)».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3178):

Presentato dal Ministro degli affari esteri Giuliomaria Terzi di Sant'Agata il 29 febbraio 2012.

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 marzo 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 29 maggio 2012 e il 1° agosto 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 7 agosto 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5420):

Assegnato alla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 settembre 2012 con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 settembre 2012 e il 3 ottobre 2012.

Esaminato in Aula il 15 ottobre 2012 ed approvato il 16 ottobre 2012.

12G0231

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Avellino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Avellino;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avellino è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Cinzia Guercio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Avellino è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Galasso.

Il citato amministratore, in data 8 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 ottobre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avellino ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Cinzia Guercio.

Roma, 15 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12765

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Calvizzano (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ornella Vosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calvizzano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 ottobre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 ottobre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che, nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ornella Vosa.

Roma, 12 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12766
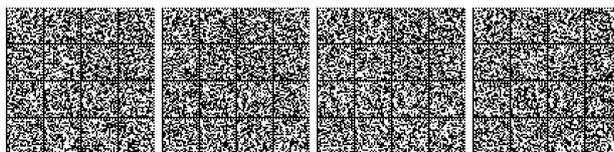
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Cercola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cercola (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cercola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Scozzese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cercola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 24 ottobre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 ottobre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che, nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cercola (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Scozzese.

Roma, 12 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12767
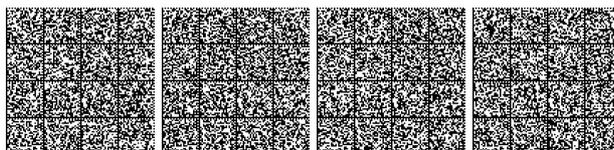
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 2012.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103-*sexies* del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2012, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 37/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico *OCM)* - come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 - ed, in particolare, l'art. 103-*sexies*, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 103-*ter* del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera *a)* del richiamato art. 103-*ter* , par.1;

Visto il predetto art. 103-*sexies* del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso può essere rimborsato dalla Comunità su richiesta dello Stato membro interessato;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 72/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto l'art. 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20 % del valore medio della produzione ortofrutticola regionale calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 1 del medesimo art. 91;

Visto, altresì, l'art. 95 del regolamento n. 543/2011 della Commissione, in base al quale il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale è limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;

Vista la nota n. 4476 del 31 luglio 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'anno 2012 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel

settore ortofrutticolo, pari a euro 36.731.540,00, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 28.650.933,74 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la decisione della Commissione C(2012)5763 del 21 agosto 2012 con la quale l'Italia è stata autorizzata ad erogare, per l'anno 2012, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103 sexies del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 per l'importo massimo di euro 28.650.933,74;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato, altresì, che con proprio decreto direttoriale n. 20 del 26 luglio 2010 è stato disposto il cofinanziamento nazionale a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo per l'annualità 2010, ammontante complessivamente ad euro 40.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota n. 25 del 19 gennaio 2012, con la quale l'Agea Coordinamento ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati relativi alle annualità 2010 dal quale risulta che, a fronte di un'assegnazione complessiva di euro 40.000.000,00, prevista dal predetto decreto n. 20 del 26 luglio 2010, a valere sulle risorse della legge n. 183/87, la quota di cofinanziamento nazionale effettivamente erogata ai fini del sostegno delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo risulta pari ad euro 37.330.904,59;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere al disimpegno della quota non utilizzata, a carico del fondo di rotazione, pari ad euro 2.669.095,41;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 settembre 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 103-*sexies* del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2012, è pari ad euro 28.650.933,74.

2. La predetta quota di euro 28.650.933,74 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti, sulla base delle indicazioni, inoltrate dall'AGEA, di norma, tramite procedura telematica, previo espletamento di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica tempestivamente all'I.G.R.U.E., per i conseguenti adempimenti, eventuali cambiamenti dell'Ente responsabile per l'inoltro delle richieste di pagamento.

3. La somma di euro 2.669.095,41 proveniente dall'assegnazione *ex lege* n. 183/1987, relativa all'annualità 2010, di cui al decreto direttoriale n. 20 del 26 luglio 2010, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

6. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

7. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna altresì a presentare alla Commissione europea, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a Regioni che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del paragrafo relativo all'art. 103 sexies del Regolamento CE n. 1234/2007. A tal proposito, il Ministero delle politiche, agricole e forestali provvederà tempestivamente a comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 10, Economie e finanze, foglio n. 165.

12A12693

DECRETO 15 ottobre 2012.

Cofinanziamento nazionale di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, di cui al Regolamento CE n. 660/2012, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 38/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, ed in particolare l'art. 44;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 660 della Commissione, del 19 luglio 2012, riguardante alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame;

Considerato che nel periodo compreso tra il dicembre 1999 ed il settembre 2003 si sono susseguite, nelle regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, tre epidemie di influenza aviaria, a seguito delle quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia ed in particolare il divieto di movimentazione dei pulcini di un giorno;

Considerato che, a seguito delle predette epidemie, il Governo Italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del pollame, così come previsto dalla specifica normativa comunitaria e, anche se con ritardo, tali misure sono state accordate ai produttori italiani a seguito della sentenza della Corte di Giustizia emessa in data 17 gennaio 2012;

Considerato che in attuazione del citato regolamento (UE) n. 660 della Commissione, del 19 luglio 2012, occorre indennizzare i produttori che hanno subito danni alla produzione per effetto delle restrizioni sanitarie varate nei periodi di riferimento indicati;

Considerato che il menzionato regolamento (CE) n. 1234/07, all'art. 46 dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato;

Viste la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4342 del 24 luglio 2012, nella quale viene quantificato in 3.412.176,00 euro l'ammontare complessivo che l'Italia può destinare all'attuazione delle suddette misure;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea in base al suddetto regolamento CE n. 660/2012 della Commissione, ammontanti a 1.706.088,00 euro, pari al 50% delle spese complessive, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 1.706.088,00 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 settembre 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame è di 1.706.088,00 euro, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1., vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA di norma, tramite procedura telematica, previo espletamento di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica tempestivamente all'I.G.R.U.E., per i conseguenti adempimenti, eventuali cambiamenti dell'Ente responsabile per l'inoltro delle richieste di pagamento.
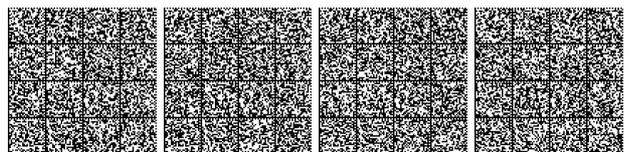
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli di competenza e verificano che i finan-

ziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 10, Economie e finanze, foglio n. 164.

12A12694

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2012.

Ammissione al finanziamento di alcuni progetti presentati per attività di ricerca proposti da costituende società, di cui all'articolo 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 464/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, nelle seduta del 6 giugno 2012;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il d.d. n. 332/Ric del 10 giugno 2011 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per gli anni 2010-2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 14/11

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Francescomaria MARINO
- **Protocollo N**. 9956 del 03/10/2011
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** "PANTOMAS (PANTOgraph subMillimetric AnalisyS)"
  - **Inizio:** 01/02/2012
  - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** Apis (Apulia Intelligent Systems) Srl
- **Classificazione**: PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 03/10/2011

- **Costo Totale ammesso** **€ 692.300,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 671.900,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 20.400,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 671.900,00	€ 20.400,00	€ 692.300,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 671.900,00	€ 20.400,00	€ 692.300,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

- **AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE:**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 479.510,00

Progetto 20/11

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Vincenzina MESSINA – Elisabetta FERSINI – Antonio CANDELIERI – Italdata SpA
- **Protocollo N**. 12995 del 16/12/2011
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *"I-ShErPA, Information-Sharing Environments and Pre-competitive Achievements"*
  - **Inizio:** 02/01/2013
  - **Durata Mesi**: 24 mesi
- **Costituenda Società:** I-ShErPA Srl
- **Classificazione**: PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 16/12/2011

- **Costo Totale ammesso** **€ 707.300,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 456.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 251.300,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 456.000,00	€ 251.300,00	€ 707.300,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 456.000,00	€ 251.300,00	€ 707.300,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

- **AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE:**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 432.285,00

Progetto 3/12

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Silvio Massimo LAVAGNA – Skysearch Srl
- **Protocollo N**. 339 del 18/01/2012
- **Progetto di Ricerca**
    - **Titolo:** *“Studio e ricerca di nuovi coating nano-particellari per antenne paraboliche in fibra di carbonio di nuova generazione, da utilizzarsi alle alte frequenze per uso terrestre, marino e aerospaziale”*
    - **Inizio:** 01/03/2012
    - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** NANOCOM Srl
- **Classificazione**: PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 18/01/2012

- **Costo Totale ammesso** **€ 812.000,00**
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 598.000,00**
    - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 214.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 598.000,00	€ 214.000,00	€ 812.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 598.000,00	€ 214.000,00	€ 812.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell’Intervento

- **Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

- **AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE:**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a €	514.900,00

Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art. 11, comma 14, lett. *c)*, modificata con decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 prot. Gab/4 comma 4 lett. *a)*, è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di Piccola e Media Impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 1.426.695,00 di cui all'art.1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2010-2011 di cui alle premesse:

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 15, foglio n. 67.

12A12696

DECRETO 13 novembre 2012.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione del Wisconsin-Madison, in Sesto Fiorentino.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante della filiazione della Wisconsin-Madison alla sig.ra Grazia Menechella;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della filiazione della Wisconsin-Madison;

Visto lo Statuto della Wisconsin-Madison avente sede in Bascom Hall, 500 Lincoln Drive, Madison, Wisconsin 53706, USA;

Vista la delibera del rettore della Wisconsin-Madison di insediamento della propria filiazione in Sesto Fiorentino (Firenze) presso «Villa Corsi Salviati», Via Gramsci n. 456;

Visti l'elenco dei programmi didattici della Wisconsin-Madison e l'elenco delle discipline che si intendono svolgere presso la filiazione in Italia;

Considerato che la documentazione trasmessa è conforme a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 23 maggio 2000;

Rilevato che l'attività della filiazione in Sesto Fiorentino della Wisconsin-Madison è senza scopo di lucro, come dichiarato dall'autorità competente dell'istituzione medesima;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte dei programmi didattici della Wisconsin-Madison;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti iscritti presso la Wisconsin-Madison;

Rilevato l'esplicito impegno a trasmettere, all'inizio di ogni anno accademico, ai Ministeri competenti, l'elenco nominativo dei propri studenti che si recheranno presso la sede della filiazione, con l'indicazione della rispettiva cittadinanza, nonché l'elenco degli insegnamenti impartiti, compresi tra quelli autorizzati;

Decreta:

1. È autorizzata l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Wisconsin-Madison, avente sede in Sesto Fiorentino (FI) presso «Villa Corsi Salviati», via Gramsci n. 456, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999.

2. Le attività didattiche della filiazione sono limitate alle discipline autorizzate che costituiscono parte dei programmi della Wisconsin-Madison.
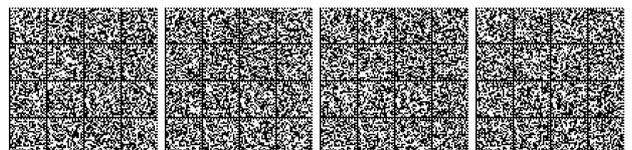
3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2012

Il Ministro: PROFUMO

12A12697

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2012.

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2012, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha incrementato la dotazione del Fondo di cui sopra «di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;

Visto l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e che «le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»;

Visto l'art. 9, comma 7, lettera *e)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147) con il quale si è provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009, contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalità di accesso alla prestazione prevista all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2011, con il quale sono stati individuati – per l'esercizio finanziario 2011 – gli importi della prestazione per ciascuna tipologia di nucleo familiare;

Visto lo stanziamento di bilancio disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio a tal fine destinato pari a € 9.761.998,00;

Viste le quietanze n. 000011893 e 000011894, con la quale l'INAIL ha provveduto al versamento delle somme rispettivamente di € 1.650.000,00 e di € 1.350.000,00, in conto entrate del bilancio dello Stato a titolo di economie realizzatesi nella gestione del Fondo relative agli esercizi finanziari 2008 e 2009;

Vista la nota 60104.06/07/2012.0003999, con la quale l'INAIL ha trasmesso la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale contenente la proposta di incremento dell'importo del beneficio previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2011, comunicando altresì la stima della spesa per l'esercizio finanziario 2012 per l'erogazione della prestazione di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Tenuto conto pertanto che lo stanziamento di bilancio a tal fine disponibile per il corrente esercizio finanziario ammonta complessivamente a € 12.761.998,00;

Ritenuto altresì, che è possibile provvedere all'incremento dell'importo delle prestazioni di cui al decreto 15 marzo 2011 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
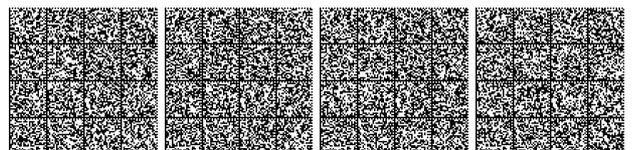
politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, l'importo della prestazione di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto 19 novembre 2008, è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	9.000,00
B	2	13.500,00
C	3	18.000,00
D	Più di 3	25.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

Il Ministro: FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 167.

12A12764

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 novembre 2012.

Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei Trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, che ha istituito la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di creare un organo consultivo atto a fornire il proprio contributo al fine di regolamentare, sia dal punto di vista tecnico che giuridico-amministrativo, l'impianto e l'esercizio delle funicolari aeree e terrestri destinate al pubblico servizio di trasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815 e successive modifiche e integrazioni, recante l'approvazione delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1975 n. 9610 riguardante l'estensione alle funicolari terrestri della normativa tecnica concernente le ferrovie e le funivie;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 riguardante le norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli;

Visto il decreto dirigenziale 15 aprile 2002 con il quale sono state adottate le «Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri»;

Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e successive modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della citata direttiva 2000/9/CE, gli impianti e la relativa infrastruttura devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della medesima direttiva;

Considerato che si presumono conformi agli anzidetti requisiti essenziali gli impianti che siano conformi ad una norma nazionale di recepimento di una norma europea armonizzata;

Considerato che per norma armonizzata si intende una specifica tecnica elaborata ed adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC);

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della citata direttiva 2000/9/CE, in assenza di norme europee armonizzate, gli Stati membri dell'Unione Europea adottano le disposizioni necessarie affinché siano comunicate alle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche esistenti considerate importanti o utili per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di cui all'art. 3, comma 1, della medesima direttiva;

Ritenuta pertanto la necessità di adottare in forma organica le disposizioni e le prescrizioni tecniche, sia nazionali che di recepimento delle norme armonizzate, per la sicurezza dell'infrastruttura relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Visto il preliminare parere favorevole espresso dalla Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri con il voto n. 5 del 18 marzo 2009;

Ottemperato agli obblighi d'informazione posti dalla direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Vista la comunicazione del 17 marzo 2010 della Commissione Europea, trasmessa con nota n. 12792 del 18 marzo 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale, nell'ambito della predetta procedura di informazione, la Commissione Europea ha formulato alcune osservazioni sul testo del presente decreto;

Tenuto conto delle suddette osservazioni ed apportate le conseguenti correzioni al decreto, informandone la Commissione Europea per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. RU 1401 del 24 febbraio 2012;

Vista la successiva comunicazione della Commissione Europea n. SG(2012)D/51436, trasmessa con nota n. 130090 del 5 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale la medesima Commissione dichiara di ritenere soddisfacente la risposta fornita dalle autorità italiane alle predette osservazioni con la nota da ultimo citata;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone» riportate nell'Allegato Tecnico, che del presente decreto costituisce parte integrante.

2. Le disposizioni e le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico al presente decreto costituiscono l'articolazione in forma organica delle norme europee armonizzate, integrate con le norme nazionali vigenti in materia.

3. Gli impianti realizzati in conformità alle disposizioni ed alle prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico al presente decreto si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'Allegato II della direttiva 2000/9/CE.

4. Resta ferma la possibilità di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni e prescrizioni, a condizione che venga dimostrata la conformità ai requisiti essenziali di cui all'Allegato II della direttiva 2000/9/CE.

Art. 2.

1. I progetti degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, elaborati secondo la direttiva 2000/9/CE - recepita con il decreto legislativo del 12 giugno 2003 n. 210 - e presentati alle competenti Amministrazioni successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono redatti in conformità alle disposizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 4.

Art. 3.

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni e le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 1, sono sottoposte a verifica al fine di accertare l'eventuale necessità di aggiornamento o revisione.

Art. 4.

1. Il presente decreto è comunicato alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, della direttiva 2000/9/CE.

2. Il testo del presente decreto, completo di Allegato Tecnico, è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2012

Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA

AVVERTENZA:

Il presente decreto, nella versione completa dell'Allegato Tecnico, è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla sezione Normativa, o digitando il seguente indirizzo: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1667

12A12717

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 novembre 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato «Is.Me.Cert. Srl», in Napoli ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» e il successivo regolamento (CE) n. 1257 del 21 agosto 2006 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Visto il decreto 23 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Considerato che l'art. 5 del disciplinare di produzione della «Nocciola di Giffoni» individua, per il controllo della conformità del prodotto al disciplinare medesimo, individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo «Is.Me.Cert. S.r.l.»;

Considerato che «Is.Me.Cert. S.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Nocciola di Giffoni», conformemente allo schema tipo di controllo, che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 maggio 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo denominato «Is.Me.Cert. S.r.l.» con sede in Napoli, corso Meridionale n. 6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Nocciola di Giffoni» , registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) 2325 del 24 novembre 1997.

2. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa con il decreto 23 maggio 2012, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Is.Me.Cert. S.r.l.».

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Is.Me.Cert. S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. S.r.l.» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Nocciola di Giffoni», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. S.r.l.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sarà valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione della modifica del disciplinare di produzione da parte dell'Organismo comunitario.

2. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, «Is.Me.Cert. S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Nocciola di Giffoni» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. S.r.l.» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Nocciola di Giffoni» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
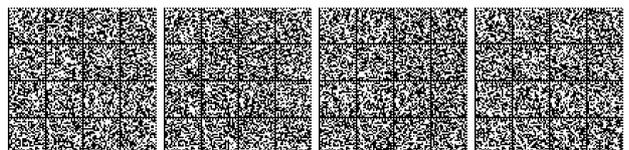
Art. 6.

L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 16 novembre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A12663

DECRETO 22 novembre 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agro.biolab Laboratory S.r.l. Società unipersonale», in Rutigliano al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 13 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 276 del 25 novembre 2008 con il quale al laboratorio Agro.biolab Laboratory S.r.l. Società unipersonale, ubicato in Rutigliano (BA), S.P. 240 Km. 13.800 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 novembre 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agro.biolab Laboratory S.r.l. Società unipersonale, ubicato in Rutigliano (BA), S.P. 240 Km. 13.800, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 ottobre 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agro.biolab Laboratory S.r.l. Società unipersonale perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride solforosa (0,6-160 mg/L)	OIV MA-AS323-04A R2009
Ferro	OIV MA-F-AS322-05A R2009
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009
Zinco	OIV MA-AS322-08 R2009
Ocratossina A (0,01 ug/l-20 ug/l)	MIP 05 2012 rev. 02

12A12665

DECRETO 22 novembre 2012.

Autorizzazione al laboratorio «Biomil S.r.l.», in Livorno al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 19 novembre 2012 dal laboratorio Biomil S.r.l., ubicato in Livorno, via Marco Mastacchi n. 203, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

il laboratorio Biomil S.r.l., ubicato in Livorno, via Marco Mastacchi n. 203 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è la dott.ssa Silvia Tamburini.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biomil S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III

12A12695

DECRETO 22 novembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP “Valcalepio” e conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP “Valcalepio”.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1 agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l’art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 r del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l’istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP “Valcalepio” con sede legale in San Paolo D’Argon (BG) – Via Bergamo, n. 10, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell’incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOC Valcalepio, Terre del Colleoni o Colleoni e per l’IGT Bergamasca;

Considerato che le DOC Valcalepio, Terre del Colleoni o Colleoni e l’IGT Bergamasca sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell’art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP “Valcalepio” alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP “Valcalepio”attraverso le dichiarazioni dell’organismo di controllo Valoritalia Spa, di cui alla nota prot. 08/V/12/911 del 2 novembre 2012;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP “Valcalepio” ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del D. Lgs. 61/2010 esclusivamente per la DOC Valcalepio nonché il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP “Valcalepio” ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell’incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Valcalepio;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP "Valcalepio" con sede legale in San Paolo D'Argon (BG) – Via Bergamo, n. 10, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP "Valcalepio"è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la DOC Valcalepio, iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Valcalepio.

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP "Valcalepio"non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Valcalepio, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12743

DECRETO 22 novembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. Castel del Monte e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC "Castel del Monte".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1 agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 r del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte, con sede legale in Corato (BA) – Corso Cavour, n. 23, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOCG "Castel del Monte Bombino Nero", "Castel del Monte Nero di Troia Riserva", "Castel del Monte Rosso Riserva" e per la DOC "Castel del Monte";

Considerato che le DOCG Castel del Monte Bombino Nero, Castel del Monte Nero di Troia Riserva, Castel del Monte Rosso Riserva e la DOC Castel del Monte sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte attraverso le dichiarazioni dell'organismo di controllo Valoritalia Spa, di cui alla nota prot. 33/2012/1075 dell'8 novembre 2012;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del D. Lgs. 61/2010 esclusivamente per la DOC Castel del Monte nonché il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Castel del Monte;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte con sede legale in Corato (BA) – Corso Cavour, n. 23, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la DOC Castel del Monte, iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Castel del Monte.

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Castel del Monte, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12745

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 novembre 2012.

Termini e condizioni di partecipazione alla procedura di contenimento di consumi di gas, per l'anno termico 2012-2013.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'articolo 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 2008 che aggiorna la procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli;

Viste le linee applicative del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 994/2010;

Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre 2010 e 29 dicembre 2011 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007;

Ritenuto opportuno limitare all'adesione volontaria ed al periodo dal 14 gennaio 2013 al 31 marzo 2013, per il solo anno termico 2012/2013 e per un quantitativo complessivo non superiore di 12 milioni di metri cubi/giorno, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007;

Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la possibilità di partecipazione alla procedura di contenimento dei consumi di gas da parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessità, di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilità del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;

Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, precisare i termini e le condizioni della partecipazione alla procedura di contenimento, da parte dei soggetti aventi diritto, per l'anno termico 2012/2013;

Sentito, nella riunione del 21 settembre 2012, il parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas;

Decreta:

Art. 1.

Termini e condizioni di partecipazione alla procedura di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2012/2013

1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il periodo dal 14 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 dell'anno termico 2012/2013 che decorre dal 1° ottobre 2012 ed ha termine il 30 settembre 2013.

2. La procedura di contenimento dei consumi di gas per i clienti finali è operante, per i soli clienti che dispongano di un sistema di telelettura funzionante ed utilizzato dalle imprese di trasporto per la rilevazione giornaliera dei quantitativi di gas effettivamente riconsegnati e con corredo di daily meter per il dettaglio giornaliero dei prelievi effettuati, ed in funzione della modalità di adesione volontaria al contenimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 11 settembre 2007, fino ad un massimo di sei settimane, anche non consecutive, comprese tra il 14 gennaio ed il 31 marzo 2013, limitatamente al contenimento dei consumi di 12 milioni di metri cubi/giorno complessivi. L'offerta di contenimento da parte dei clienti finali interessati consiste nell'impegno ad una riduzione giornaliera del volume di gas indicato per ciascun giorno di richiesta di riduzione. Le imprese di trasporto verificano che le offerte di contenimento pervenute siano coerenti con le capacità conferite, con riferimento agli stessi clienti, ai rispettivi punti di riconsegna.

L'adesione volontaria alla procedura è altresì limitata ai soli clienti finali che non abbiano stipulato contratti di fornitura di gas con clausole che prevedono l'impegno del cliente stesso a ridurre o interrompere il proprio consumo di gas su richiesta del fornitore. A tal fine i proponenti, al momento della manifestazione dell'adesione volontaria, forniscono una dichiarazione del legale rappresentante attestante tale condizione.

I clienti finali delle classi *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, adempiono all'obbligo di contribuzione a titolo oneroso per essi prevista, stabilita per ciascuna classe in base alle

determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) di cui all'articolo 6 del decreto 11 settembre 2007 e da emanare entro il termine di cui al comma 8.

3. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che può procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti volontari che aderiscono al contenimento dei consumi con modalità non individuale, sono estese, per il periodo dal 14 gennaio 2013 al 31 marzo 2013, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.

4. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, è tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorità, nonché dell'obbligo di trasmettere, entro il 10 dicembre 2012, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalità e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione, che non potrà essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.

5. Il soggetto mandatario di cui al comma 4 assume ogni responsabilità del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le modalità di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.

6. L'adesione volontaria dei clienti finali nella forma di cui alla lettera *b)*, comma 3, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 è da considerare quale opportunità per detti clienti di conseguire compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti di cui al comma 4, di ottenere i previsti compensi per i risultati ottenuti dall'aggregazione dei clienti finali stessi. A tal fine, i clienti finali offrono la propria disponibilità alle imprese di vendita, o ai soggetti che possono rappresentarli di cui al comma 4, che prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione per il perfezionamento dell'adesione e per i successivi adempimenti.

7. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a)* del decreto 11 settembre 2007, a parziale modifica di quanto indicato in quella sede, è eseguita rilevando la media dei volumi giornalieri nei giorni di effettiva richiesta di contenimento rapportata alla media dei 30 volumi giornalieri di prelievo disponibili nei giorni che precedono il giorno antecedente la data della richiesta. Sono esclusi dal calcolo della media i volumi giornalieri dei sabati e delle domeniche nonché dei giorni considerati festività nazionali infrasettimanali e quelli dei giorni compresi nel periodo dal 22 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013. Sono inoltre esclusi dai suddetti 30 giorni quelli in cui vi siano state significative riduzioni di prelievo di gas dovute ad eventi non prevedibili al momento dell'adesione volontaria al contenimento dei consumi e limitatamente a scioperi, a importanti avarie ai componenti del processo produttivo del cliente e a ricorso a cassa integrazione. In caso di durata delle riduzioni di prelievo di cui sopra pari almeno a 2 giorni in una specifica settimana, verrà considerata, su richiesta del cliente finale, l'esclusione dal calcolo dei giorni feriali dell'intera settimana e la loro sostituzione con i primi 5 giorni utili antecedenti i suddetti 30 giorni.

Tutte le riduzioni significative dei prelievi debbono essere segnalate contemporaneamente in consistenza e durata prevista, e documentate, anche con la dimostrazione della loro imprevedibilità al momento dell'adesione, dal cliente finale contemporaneamente all'impresa maggiore di trasporto, alle relative imprese di vendita ed alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico (per questa ultima utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica eventiclienti.gas@mise.gov.it), senza indugio al momento in cui esso ne prevede l'attuazione e comunque entro le 24 ore successive all'evento. Il Ministero dispone controlli, anche a campione, sulla documentazione pervenuta per il riconoscimento della validità delle segnalazioni. In caso di esito negativo dei controlli, che il Ministero comunica sia al cliente finale che all'impresa maggiore di trasporto ed all'impresa di vendita interessata, lo stesso cliente finale non ottiene l'esclusione dai 30 giorni di cui sopra di quelli indicati quale conseguenza di significative riduzioni dei prelievi.

8. I valori dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita e per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera dell'Autorità, entro il termine del 26 novembre 2012, eventualmente aggiornando ed integrando, senza prevederne aumenti, le valorizzazioni già introdotte con le delibere già emesse in materia di contenimento dei consumi di gas.

9. Entro il termine di cui al comma 4 le imprese di vendita e gli altri soggetti indicati all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalità ivi indicate, gli elenchi dei clienti finali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)* ed all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007.

10. L'impresa maggiore di trasporto, entro il 17 dicembre 2012, sulla base dei dati ricevuti e concernenti i quantitativi offerti per il contenimento dei consumi di gas,
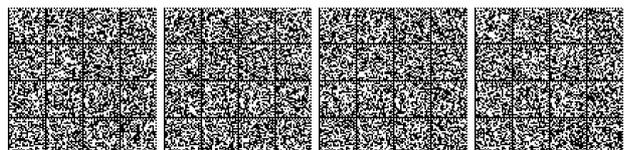
effettua l'eventuale riparto pro quota rispetto ai volumi offerti per ricondurre il quantitativo globale entro il previsto limite di 12 milioni di metri cubi/giorno e trasmette i risultati del riparto a ciascun offerente. Entro i successivi due giorni lavorativi ciascun offerente conferma la propria adesione; in difetto di tale conferma esso viene escluso dalla partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas e la sua quota viene redistribuita dall'impresa maggiore di trasporto tra i soggetti che hanno confermato l'adesione, effettuando la definitiva attribuzione delle quote, entro il previsto limite dei 12 milioni di metri cubi/giorno, e fino a concorrenza dei quantitativi offerti.

11. I clienti finali e gli altri soggetti coinvolti nel contenimento volontario dei consumi di gas sono posti a conoscenza dello stato del sistema nazionale del gas mediante le informazioni pubblicate dall'impresa maggiore di trasporto sul suo sito internet. Nel caso di presenza su tale sito della avvenuta dichiarazione del livello di allarme di cui nel piano di emergenza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 994/2010, predispongono quanto necessario per intervenire, su richiesta, a sostegno delle necessità del sistema.

Qualora la richiesta di contenimento dei consumi venga esercitata con preavviso inferiore alle 24 ore, ciascun aderente adempiente, fino allo scadere delle 24 ore previste, ottiene i riconoscimenti per ottemperanza senza essere sottoposto a penali per inadempienza.

12. Per quanto non specificato dal presente decreto valgono le disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre 2007, in quanto applicabili.

Art. 2.

Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento dei consumi di gas

1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma 5 dell'articolo 1, ai fini della identificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi, utilizzano il data-base di classificazione dei punti di riconsegna nella versione presente sul sito internet dell'impresa maggiore di trasporto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. L'impresa maggiore di trasporto prevede nella sua procedura operativa, che pubblica sul suo sito internet entro il 26 novembre 2012, in aggiunta alle informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti di cui all'articolo 1, comma 5, di cui sopra ed all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 11 settembre 2007, anche la raccolta di informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti finali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* dello stesso decreto ministeriale, inoltrando i relativi elenchi alla Direzione entro il 24 dicembre 2012.

Art. 3.

Differimento di termini previsti dal decreto ministeriale 11 settembre 2007

1. Sono introdotti i seguenti differimenti di termini rispetto a quelli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2007:

- inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di vendita, delle informazioni di cui all'articolo 7 comma 1, al pari di quelle previste all'articolo 1, comma 4 del presente decreto: 10 dicembre 2012;

- inoltro alla Direzione ed all'Autorità, da parte delle imprese di vendita, della relazione di cui all'articolo 7, comma 3: 10 dicembre 2012. A tal fine, per l'inoltro alla Direzione, dette imprese utilizzano l'indirizzo di posta elettronica relazioneimprese.gas@mise.gov.it;

- aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto per la fornitura a clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a, dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell'informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi: 3 dicembre 2012.

- aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, dello stesso decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attività di cui all'articolo 1, comma 9: 3 dicembre 2012.

Art. 4.

Adempimenti in materia di verifica di ottemperanza

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di ottemperanza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che aderiscono individualmente, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al momento della verifica.

Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese di trasporto ed alle imprese di vendita del sistema del gas naturale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 23 novembre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A12741
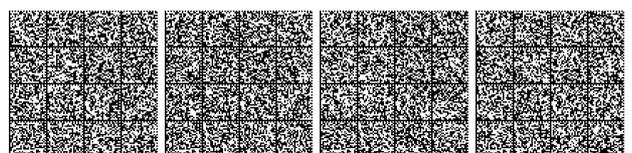
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 novembre 2012.

Riclassificazione del medicinale per uso umano MONTELUKAST TEVA (montelukast) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 696/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società TEVA Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MONTELUKAST TEVA;

Vista la domanda con la quale la ditta TEVA Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL confezione calendario;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MONTELUKAST TEVA (montelukast) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL confezione calendario;

AIC n. 040673156/M (in base 10) 16T7W4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità:

A Nota 82.

Prezzo ex factory (IVA esclusa):

€ 10,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 19,60.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MONTELUKAST TEVA (montelukast) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12674

DETERMINA 26 novembre 2012.

Riclassificazione del medicinale per uso umano DOCETAXEL LEK (docetaxel) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 706/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Docetaxel Lek;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 16 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DOCETAXEL LEK (docetaxel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 16 ml

AIC N. 041185036/M (in base 10) 178VSD (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 393,36

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 649,20.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Docetaxel Lek (docetaxe) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12675

DETERMINA 26 novembre 2012.

Riclassificazione del medicinale per uso umano DAYLETTE (drospirenone/etinilestradiolo) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 707/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Gedeon Richter Plc. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Daylette DCP n. HU/H/285/01/DC;

Vista la domanda con la quale la ditta Gedeon Richter Plc. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film da 3x24+4, 6x24+4, 13x24+4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 30 ottobre 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DAYLETTE (drospirenone/etinilestradiolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film" 3x24+4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC N. 041167026/M (in base 10) 178B5L (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film" 6x24+4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC N. 041167038/M (in base 10) 178B5Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film" 13x24+4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC N. 041167040/M (in base 10) 178B60 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Daylette (drospirenone/etinilestradiolo) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12676

DETERMINA 26 novembre 2012.

Riclassificazione del medicinale per uso umano MIDIANA (drospirenone/etinilestradiolo) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 709/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Gedeon Richter Plc è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MIDIANADCP n. HU/H/0280/001/DC;

Vista la domanda con la quale la ditta Gedeon Richter Plc. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 3 mg/0,03 mg compresse rivestite con film da 3x21, 6x21, 13x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 30 ottobre 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MIDIANA (drospirenone/etinilestradiolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "3 mg/0,03 mg compresse rivestite con film" 3x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 041758020/M (in base 10) 17UCB4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "3 mg/0,03 mg compresse rivestite con film" 6x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 041758032/M (in base 10) 17UCBJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "3 mg/0,03 mg compresse rivestite con film" 13x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC N. 041758044/M (in base 10) 17UCBW (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.
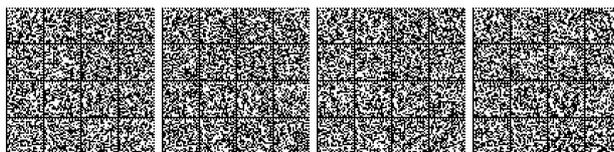
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Midiana (drospirenone/etinilestradiolo) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12677

DETERMINA 26 novembre 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano LUCENTIS (ranibizumab).(Determina n. 711/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nelle sedute del 10/12/2011 e 10/01/2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta dell'01/08/2012;

Vista la deliberazione n. 27 in data 4 settembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare diabetico (DME)

Il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale)

del medicinale LUCENTIS(ranibizumab) sono rimborsate come segue:

Confezione: "10 mg/ml soluzione iniettabile – uso intravitreo 0, 23 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro)" 1 flaconcino con un ago filtro + 1 ago per iniezione + 1 siringa

N. AIC 037608027/E (in base 10) 13VQLV (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 902,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1488,66

Validità del contratto: 24 mesi

Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory e condizioni di rimborsabilità secondo le condizioni negoziali

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lucentis (ranibizumab) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12678

DETERMINA 26 novembre 2012.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano Eparina Calcica Actavis (eparina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 708/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Actavis Group PTC EHF ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Eparina Calcica Actavis;

Vista la domanda con la quale la ditta Actavis Group PTC EHF ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Eparina Calcica Actavis;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EPARINA CALCICA ACTAVIS (eparina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:"12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml

AIC N. 034277020 (in base 10)10Q1NW (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,15

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,80

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Eparina Calcica Actavis (eparina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12679

DETERMINA 26 novembre 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano AFINITOR (everolimus). (Determina n. 710/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note A.I.F.A. 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 gennaio 2012;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 1° agosto 2012;

Vista la deliberazione n. 27 in data 4 settembre 2012 del Consiglio di amministrazione dell'A.I.F.A. adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: Tumori neuroendocrini di origine pancreatica - AFINITOR è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine pancreatica, bene o moderatamente differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti del medicinale AFINITOR (everolimus) sono rimborsate come segue:

Confezioni:

«5 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PA/ALU/PVC)» 30 compresse A.I.C. n. 039398019/E (in base 10) 15LBN3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2700,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 4456,08;

«10 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PA/ALU/PVC)» 30 compresse A.I.C. n. 039398045/E (in base 10) 15LBNX (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3840,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 6337,54.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory, esclusivamente per l'indicazione tumori neuroendocrini di origine pancreatica, secondo le condizioni negoziali.

Payment by result secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AFINITOR (everolimus) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12680

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vesnar».

Estratto determinazione V&A/1486 del 5 ottobre 2012

Medicinale: VESNAR

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia con procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/1789/001- 003/11/007.

Tipo di modifica: altra variazione.

Modifica apportata: presentazione dell'Eu Risk Management Plan dell'acido risedronico in accordo alla decisione della commissione del 13 luglio 2011 (Art. 31 della Direttiva 2011/83/EC) sui bifosfonati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12A12681

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risedronato Eg».

Estratto determinazione V&A/1487 del 5 ottobre 2012

Medicinale: RISEDRONATO EG

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/1788/1-3/11/007.

Tipo di modifica: altra variazione.

Modifica apportata: presentazione dell'Eu Risk Management Plan dell'acido risedronico in accordo alla decisione della commissione del 13 luglio 2011 (Art. 31 della Direttiva 2011/83/EC) sui bifosfonati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12682

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Valaciclovir Arrow».

Estratto determinazione V&A/1566 dell'11 ottobre 2012

Medicinale: VALACICLOVIR ARROW

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Arrow Generics LTD.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/2217/1/11/004.

Tipo di modifica: altra variazione.

Modifica apportata: aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo Fidia Farmaceutici S.p.A - Divisione Solmag - da: MFD-21860-2-14330-0001 a: MFD-21860-2-14330-0002.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12A12683

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Humatrope».

Estratto determinazione V&A/1567 dell'11 ottobre 2012

Medicinale: HUMATROPE

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0013/3-5/11/070.

Tipo di modifica: introduzione di un protocollo di gestione della modifica approvato a posteriori relativo alla sostanza attiva.

Modifica apportata: introduzione di un protocollo di gestione della modifica approvato a posteriori relativo alla sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12A12684

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Ibigen».

Estratto determinazione V&A/1568 dell'11 ottobre 2012

Medicinale: PIPERACILLINA E TAZOBACTAM IBIGEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: IBIGEN S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0904/001-003/II/018.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).
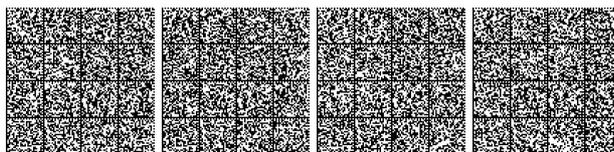
Modifica apportata: aggiunta di un nuovo produttore dell'intermedio Tazobactam, acido utilizzato nella produzione della sostanza attiva Tazobactam sodico. Il nuovo produttore autorizzato di Tazobactam acido è: Qilu Tianhe Pharmaceutical Co. Ltd, N° 849 Dongjia Town, Licheng District, RC-250105 Jinan, Shangdong Province (China).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12685

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Crevir».

Estratto determinazione V&A/1575 del 15 ottobre 2012

Medicinale: CREVIR.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: GENETIC S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0182/001-003/II/007/G.

Tipo di modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova. Altra variazione.

Modifica apportata: aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo Matrix (ora Mylan): versione settembre 2011 (parte ristretta di ottobre 2011). Aggiunta della specifica di prodotto finito al rilascio e al termine del periodo di validità: «Impurezza P» con un limite di 0.3%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12686

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fosinopril Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A/1577 del 15 ottobre 2012

Medicinale: FOSINOPRIL MYLAN GENERICS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia secondo Procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: MYLAN S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0584/1-2/II/021.

Tipo di modifica: altra variazione.

Modifica apportata: aggiornamento dell'ASMF per fosinopril sodico da Quimica Sintetica S.A., ES.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12687

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mictonorm».

Estratto determinazione V&A/1578 del 15 ottobre 2012

Medicinale: MICTONORM

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Apogepha Arzneimittel GMBH.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0271/001/11/048.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File dellasostanza attiva).

Modifica apportata: aggiunta del sito di produzione Apogepha Arzneimittel GmbH per le fasi di confezionamento, etichettatura e rilascio dei lotti del principio attivo sintetizzato dal produttore Laborchemie Apolda GmbH.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12688

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Steofen» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 189/2012 dell'8 ottobre 2012

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale STEOFEN con conseguente modifica stampati.

Medicinale: STEOFEN

Confezioni: 034513 022 «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule

Titolare A.I.C.: Benedetti & CO S.p.a.

Procedura nazionale con scadenza il 28 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120 giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12689

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meropur».

Estratto determinazione V&A/1584 del 16 ottobre 2012

Medicinale: MEROPUR

Confezioni: relativamente alle confezioniautorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di Procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: FERRING S.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0606/001/II/035.

Tipo di modifica: Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico e non è collegata a un protocollo.

Modifica apportata: Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.

La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico e non è collegata a un protocollo è approvabile nei seguenti termini: aggiunta di una fase di nanofiltrazione nel processo produttivo della Frazione KM (Step 8).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12710

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risedronato Actavis».

Estratto determinazione V&A 1616 del 22 ottobre 2012

Specialità medicinale: RISEDRONATO ACTAVIS

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento

Titolare AIC: ACTAVIS GROUP PTC EHF

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/2317/001-003/II/005

Tipo di Modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: Aggiornamento del DMF ITF Chemical (Chemi) da MFD-20044-2-07153-0001 (settembre 2009) a MFD-20044-2-07153-0003 (luglio 2010).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12711

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Monkasta».

Estratto determinazione V&A 1617 del 22 ottobre 2012

Specialità medicinale: MONKASTA

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: KRKA D.D. NOVO MESTO

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/1136/001-003/II/007

Tipo di modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: Aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva: KRKA D.D., NOVO MESTO DMF AP/DS Dossier 000253/1/2011-06-20.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12712

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meropur».

Estratto determinazione V&A/1583 del 16 ottobre 2012

Medicinale: MEROPUR.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: FERRING S.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0606/2-3/II/036

Tipo di Modifica: Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. La modifica riguarda una sostanzabiologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico e non è collegata a un protocollo.

Modifica Apportata: Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico e non è collegata a un protocollo ed è approvabile nei seguenti termini: aggiunta di una fase di nanofiltrazione nel processo produttivo della Frazione KM (Step 8).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12713

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale per uso umano «Xeredien».

Estratto determinazione FV n. 196/2012 del 10 ottobre 2012

Medicinale: XEREDIEN

Confezioni:

034974 028 20 mg compresse solubili 12 compresse

034974 042 20 mg compresse solubili 28 compresse

034974 030 20 mg/5 ml soluzione uso orale flacone 60 ml

Titolare AIC: VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA

Procedura Nazionale con scadenza il 12 settembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2012/1644 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

DA:

034974 042 - 20 MG COMPRESSE SOLUBILI 28 CPR

034974 028 - 20 MG COMPRESSE SOLUBILI 12 COMPRESSE

034974 030 - 20 MG/5 ML SOLUZIONE USO ORALE 1 FLACONE 60 ML

A:

034974 042 - 20 MG COMPRESSE DISPERSIBILI 28 COMPRESSE

034974 028 - 20 MG COMPRESSE DISPERSIBILI 12 COMPRESSE

034974 030 - 20 MG/5 ML SOLUZIONE ORALE 1 FLACONE 60 ML

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12714

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale per uso umano «Lamotrigina Hexal».

Estratto determinazione FV n. 197/2012 del 10 ottobre 2012

Medicinale: LAMOTRIGINA HEXAL.

Confezioni:

036486 013 - 5 mg compresse dispersibili - 28 compresse;

036486 025 - 25 mg compresse dispersibili - 28 compresse;

036486 037 - 50 mg compresse dispersibili - 56 compresse;

036486 049 - 100 mg compresse dispersibili - 56 compresse;

036486 052 - 200 mg compresse dispersibili - 56 compresse;

036486 064 - 25 mg compresse dispersibili - 21 compresse;

036486 076 - 25 mg compresse dispersibili - 42 compresse;

036486 088 - 50 mg compresse dispersibili - 42 compresse.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Procedura: Nazionale

con scadenza il 15 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2012/670 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12715

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo del detto marchio e, pertanto, la Camera di Commercio di Napoli ha revocato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251/99, con determinazione dirigenziale n. 189 del 22 maggio 2012, i marchi assegnati alle imprese inadempienti, disponendo l'annullo degli stessi nonché la cancellazione delle imprese dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione, ovvero non li hanno consegnati tutti o in parte per smarrimento degli stessi.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni consegnati e deformati	Punzoni non consegnati	Punzoni smarriti
95NA	Apa Giovanni di Mario e Giovanni Pannacchione srl	Torre del Greco		9	
171NA	Pane Marcello sas	Napoli		9	
386NA	Francesco Pontillo	Torre del Greco		6	
399NA	Cuomo Vincenzo	Torre del Greco	1		2
551NA	Velardo Giuseppe	Torre del Greco	2		2
722NA	D'Acunto Giuseppe	Torre del Greco		3	
1099NA	Soraja Gioielli snc	Napoli	2		
1103NA	Ar.Ca. Coral	Torre del Greco		2	

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo,dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di Commercio di Napoli

12A12701

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2961
Yen	106,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,304
Corona danese	7,4581
Lira Sterlina	0,80810
Fiorino ungherese	280,06
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,0905
Nuovo leu romeno	4,5050
Corona svedese	8,6420
Franco svizzero	1,2043
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3575
Kuna croata	7,5525
Rublo russo	40,1510
Lira turca	2,3240
Dollaro australiano	1,2372
Real brasiliano	2,6878
Dollaro canadese	1,2846
Yuan cinese	8,0647
Dollaro di Hong Kong	10,0449
Rupia indonesiana	12444,34
Shekel israeliano	4,9987

Rupia indiana	71,7520
Won sudcoreano	1406,92
Peso messicano	16,8137
Ringgit malese	3,9492
Dollaro neozelandese	1,5743
Peso filippino	52,908
Dollaro di Singapore	1,5832
Baht tailandese	39,764
Rand sudafricano	11,4140

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12925

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2891
Yen	105,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,265
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,80687
Fiorino ungherese	281,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	4,1076
Nuovo leu romeno	4,5156
Corona svedese	8,6174
Franco svizzero	1,2033
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3415
Kuna croata	7,5505
Rublo russo	40,1530
Lira turca	2,3101
Dollaro australiano	1,2339
Real brasiliano	2,6947
Dollaro canadese	1,2823
Yuan cinese	8,0260
Dollaro di Hong Kong	9,9908
Rupia indonesiana	12403,25
Shekel israeliano	4,9810
Rupia indiana	71,5000
Won sudcoreano	1403,25
Peso messicano	16,8552
Ringgit malese	3,9351
Dollaro neozelandese	1,5710
Peso filippino	52,695
Dollaro di Singapore	1,5775
Baht tailandese	39,614
Rand sudafricano	11,4339

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12926

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2994
Yen	106,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,226
Corona danese	7,4604
Lira Sterlina	0,81053
Fiorino ungherese	279,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,0968
Nuovo leu romeno	4,5100
Corona svedese	8,6371
Franco svizzero	1,2043
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3500
Kuna croata	7,5391
Rublo russo	40,0600
Lira turca	2,3241
Dollaro australiano	1,2432
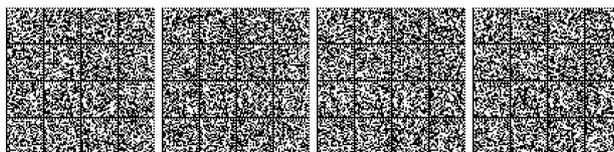
Real brasiliano	2,7264
Dollaro canadese	1,2886
Yuan cinese	8,0917
Dollaro di Hong Kong	10,0704
Rupia indonesiana	12490,31
Shekel israeliano	4,9740
Rupia indiana	71,2400
Won sudcoreano	1407,53
Peso messicano	16,8116
Ringgit malese	3,9569
Dollaro neozelandese	1,5763
Peso filippino	53,001
Dollaro di Singapore	1,5857
Baht tailandese	39,905
Rand sudafricano	11,4055

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12927

Comunicazione di avvio della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 26, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

Si comunica che a partire dal 30 giugno 2012 è stata avviata la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi da parte dell'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) ed è, pertanto, possibile presentare le istanze di iscrizione negli elenchi medesimi.

12A12742

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo ITC-CNR, in San Giuliano Milanese, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 20 novembre 2012, l'Organismo «ITC-CNR» con sede in San Giuliano Milanese (Milano) - cap 20098 - Via Lombardia n. 49, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del Decreto Interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità ad ETA rilasciati sulla base delle Linee Guida ETAG 008 ed ETAG 009, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

12A12698

Abilitazione dell'Organismo Tecno Piemonte S.p.A., in Romagnano Sesia, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio» in materia di «esecuzione di strutture di acciaio e alluminio» e «prodotti prefabbricati di calcestruzzo».

Con provvedimento dirigenziale datato 20 novembre 2012, l'Organismo «Tecno Piemonte S.p.A.» con sede legale in Romagnano Sesia (Novara) cap 28078 - Via C. Pizzorno n. 12 e sede operativa in Lenta (VC) cap 13035 - Statale Valsesia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 Aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del Decreto Interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di "esecuzione di strutture di acciaio e alluminio" e "prodotti prefabbricati di calcestruzzo" come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

12A12699

Rinnovo dell'abilitazione dell'Organismo Tecno Piemonte S.p.A., in Romagnano Sesia, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 20 novembre 2012, è stata rinnovata l'abilitazione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'Organismo "Tecno Piemonte S.p.A." con sede legale in Romagnano Sesia (NO) cap 28078 - Via C. Pizzorno n. 12 e sede operativa in Lenta (VC) cap 13035 - Statale Valsesia n. 20, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 Aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del Decreto Interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e Sicurezza - Ultime disposizioni».

12A12700

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «EDS Olvac» vaccino inattivato in emulsione iniettabile per polli.

Provvedimento n. 864 del 9 novembre 2012

Medicinale veterinario ad azione immunologica EDS OLVAC vaccino inattivato in emulsione iniettabile per polli

Confezioni:

- flacone in vetro e polipropilene da 250 ml - A.I.C. numero 101801013

- 10 flaconi in vetro e polipropilene da 250 ml - A.I.C. numero 101801025

Titolare A.I.C.: Fatro SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO) , Via Emilia 285 – codice fiscale 01125080372

Oggetto del provvedimento: Attribuzione numeri di A.I.C. alle confezioni in vetro – modifica apportata a seguito rinnovo:

- flacone in vetro da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. numero 101801049

- 10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. numero 101801052
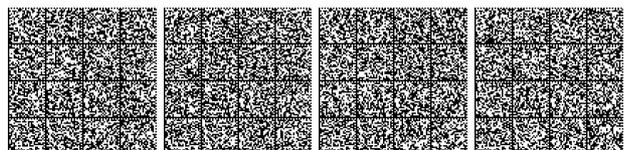
Le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

- flacone in polipropilene da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. numero 101801013
- 10 flaconi polipropilene da 250 ml - A.I.C. numero 101801025
- flacone in vetro da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. numero 101801049
- 10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. numero 101801052

La validità del medicinale veterinario resta invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12662

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «DINALGEN» soluzione iniettabile per suini.

Provvedimento n. 866 del 9 novembre 2012

Specialità medicinale per uso veterinario DINALGEN soluzione iniettabile per suini:

flacone da 20 ml A.I.C. n. 103700011;

flacone da 50 ml A.I.C. n. 103700023;

flacone da 100 m A.I.C. n. 103700035;

flacone da 250 ml A.I.C. n. 103700047.

Titolare A.I.C.:

Esteve SpA con sede in Milano, Via Ippolito Rosellini 12 - codice fiscale 07306141008.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB - B.II.f.1 b.1 - estensione validità del prodotto finito.

Si autorizza, elusivamente per le confezioni: flacone da 100 ml A.I.C. n. 103700035 e flacone da 250 ml A.I.C. n. 103700047 l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 36 mesi a 60 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Rapido cat & dog» emulsione anti parassitaria per uso esterno.

Provvedimento n. 868 del 9 novembre 2012

Medicinale veterinario «RAPIDO CAT & DOG» emulsione antiparassitaria per uso esterno

Tutte le confezioni: A.I.C. numero 103290

Titolare A.I.C.: Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Via Terza Strada n. 12 - Zona Industriale - 35026 Consalve (PD) b- codice fiscale n. 01143740288.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB - C.II.2.b - eliminazione di una specie di destinazione e variazione consequenziale della denominazione del prodotto.

Si autorizza l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della specie gatto. Il prodotto è ora destinato esclusivamente alla specie cane; ciò comporta anche la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, inoltre, la modifica di denominazione del prodotto:

da: «RAPIDO CAT & DOG»

a: «RAPIDO DOG»

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno delle sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12716

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 27-28 giugno 2012.

Con ministeriale n. 36/0016457/MA004.A007/CONS-L-33 del 12 novembre 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 27-28 giugno 2012, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2011 e la rideterminazione del medesimo contributo per l'anno 2012.

12A12670

Approvazione della delibera n. 13/12 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 29 maggio 2012.

Con ministeriali n. 36/0013577/INF-L-42 e con presa d'atto n. 36/0016652/MA004.A007/INF-L-42 del 14 novembre 2012, tenuto conto che con delibera del Consiglio di indirizzo generale n. 23/12 del 30 ottobre 2012, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) si è conformato alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera, adottata dal Consiglio di indirizzo generale, n. 13/12 del 29 maggio 2012, con le relative rettifiche apportate, concernente il Regolamento generale di assistenza.

12A12671

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 18, 19 e 20 luglio 2012.

Con ministeriale n. 36/0016875/MA004.A007/ING-L-113 del 19 novembre 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato Nazionale dei Delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 18, 19 e 20 luglio 2012, concernente il nuovo Regolamento generale di previdenza 2012.

12A12672

Approvazione della delibera n. 89 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012.

Con ministeriale n. 36/0016356/MA004.A007/NOT-L-47 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 89 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012, concernente modifiche all'articolo 22 del Regolamento per le attività di previdenza e solidarietà.

12A12702

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 27 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0016409/MA004.A007/CONS-L-38 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 27 settembre 2012, limitatamente alla adozione del nuovo regolamento di previdenza ed assistenza.

12A12703

Approvazione della delibera n. 3 adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari in data 23 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0016373/MA004.A007/VET-L-45 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 23 settembre 2012, concernente modifiche al regolamento di attuazione dello statuto.

12A12704

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 29 maggio 2012.

Con ministeriale n. 36/0016369/MA004.A007/GEO-L-96 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 29 maggio 2012, recante modifiche allo statuto, al regolamento di attuazione delle norme statutarie, al regolamento sulla contribuzione ed al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

12A12705

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 27 giugno 2012.

Con ministeriale n. 36/0016360/MA004.A007/FAR-L-78 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/2012 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 27 giugno 2012, concernente modifiche al regolamento di previdenza ed assistenza.

12A12706

Approvazione delle delibere dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) n. 25 e n. 26 adottate dal Consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2012; n. 42 assunta dal Consiglio di amministrazione in data 27 aprile 2012 e delibera del Consiglio nazionale in data 24 marzo 2012.

Con ministeriale n. 36/0016411/MA004.A007/MED-L-82 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), n. 25 e n. 26 adottate dal Consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2012, n. 42 assunta dal Consiglio di amministrazione in data 27 aprile 2012 e la delibera del Consiglio nazionale del 24 marzo 2012, concernenti modifiche al regolamento dei Fondi di previdenza ENPAM.

12A12707

Approvazione della delibera n. 73 adottata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco in data 19 settembre 2012, come integrata dalla determina del presidente n. 16 del 26 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0016415/MA004.A007/RAP-L-44 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 73 adottata dal Consiglio di amministrazione della fondazione ENASARCO in data 19 settembre 2012, come integrata dalla determina del presidente n. 16 del 26 settembre 2012, concernenti il nuovo testo del regolamento per le attività istituzionali.

12A12708

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 25 luglio 2012.

Con ministeriale n. 36/0016520/MA004.A007/RAG-L-68 del 13 novembre 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 25 luglio 2012, concernente la determinazione del tasso di rivalutazione delle pensioni erogate per l'anno 2013, ex articolo 42 del Regolamento di esecuzione.

12A12709

Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera *f)*, del medesimo decreto legislativo.

Si rende noto che, in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le "procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo, reperibili nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

12A12848

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010:

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Reno per il tramite della Regione Emilia Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10, del citato D.M.16 dicembre 2010;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 30 ottobre 2012 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 16 dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQA IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

Art. 1.

Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

Bianco, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;

Moscato, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;

Trebbiano, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;

con la specificazione di due dei seguenti vitigni: Trebbiano e Moscato e viceversa, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» tipologia «Bianco» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Montù in percentuale non inferiore al 60%.

Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

L'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» con la specificazione del vitigno deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno:

«Castelfranco Emilia» Moscato: vitigni: Moscato bianco nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

«Castelfranco Emilia» Trebbiano: vitigni: Trebbiano - varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna da soli o congiuntamente - nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati e atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni: Anzola Dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa nella Provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati, di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» non deve essere superiore a tonnellate 29 per la tipologia Bianco, e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:

Moscato: tonnellate 26

Trebbiano: tonnellate 29

Le uve destinate alla produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia», l'elaborazione, la presa di spuma delle tipologie frizzante, così come definita all'art. 6 – comma 1 del Reg. CE n. 607/09 e successive modificazioni e ricodificazioni, devono avvenire all'interno del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare. Tuttavia è consentito che tali operazioni possano essere effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Emilia-Romagna.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l'indicazione geografica tipica.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

«Castelfranco Emilia» Bianco

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, delicato;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

"Castelfranco Emilia" Bianco Frizzante

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, delicato;

sapore: da secco a dolce, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

«Castelfranco Emilia» Bianco mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, delicato;

sapore: dolce, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;

acidità totale minima: g/l 4,5;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

«Castelfranco Emilia Moscato»

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole delicato caratteristico;

sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

«Castelfranco Emilia» Moscato frizzante

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole delicato caratteristico;

sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

«Castelfranco Emilia» Moscato mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, caratteristico, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10 %vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;

acidità totale minima: g/l 4,5;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

«Castelfranco Emilia» Trebbiano

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: da secco a dolce armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

«Castelfranco Emilia» Trebbiano frizzante

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: da secco a dolce sapido armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

«Castelfranco Emilia Trebbiano» mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: dolce, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10%vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;

acidità totale minima: g/l 4,5;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

I vini a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» con la specificazione di due vitigni Trebbiano e Moscato e viceversa anche frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le caratteristiche sopra specificate, proprie dei corrispondenti vitigni.

Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Art. 7.

Designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione dei vini «Castelfranco Emilia», anche nelle tipologie frizzante, il riferimento al nome di due vitigni indicati all'art. 1 è consentito, conformemente alle vigenti norme comunitarie, a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro in vigneto in coltura specializzata in ambito aziendale di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal presente disciplinare;

il titolo alcolometrico naturale minimo delle uve ottenuto da ciascuno dei due vitigni non deve essere inferiore al corrispondente limite fissato dal presente disciplinare;

il titolo alcolometrico totale minimo del vino e del mosto parzialmente fermentato ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni, al limite più elevato di essi.

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 8.

Confezionamento

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa vigente. Per le tipologie frizzanti e per il mosto di uve parzialmente fermentato è consentito l'uso del tappo "a fungo", a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo "a fungo" non superi l'altezza di 7 cm.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La media pianura delle province di Bologna e di Modena posta Modena, al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della valle Padana. La speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell'Appennino, è la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale. I valori medi degli indici relativi alla luminosità, all'escursione termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di continentalità del nostro clima caratterizzato tra l'altro da piovosità mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. La media ponderata annuale delle precipitazioni è di 925 mm che sono così distribuite: inverno 23%, primavera 26%, estate 18%, autunno 33%. I terreni della media pianura di Bologna e di Modena hanno una origine geologica alluvionale di riporto con pendenze piane con una composizione chimica dove l'elemento potassio (K) prevale sul fosforo (P). I suoli dei terreni della media pianura bolognese e quelli della media pianura modenese posti alla destra del fiume Panaro hanno una composizione fisico meccanica di medio impasto tendente all'argilloso.

Dalle uve bianche prodotte in questo territorio si ottiene un vino di colore giallo paglierino, di buona acidità, con evidenti note fruttate.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

La civiltà del vino è talmente compenetrata dalle vicende storiche, di costume e culturale dell'ambiente la straordinaria capacità di mantenere i confini e l'identità del territorio da dove un vino ha avuto origine e fama. La media pianura delle province di Bologna e di Modena, storicamente città rivali, Bologna per l'appartenenza allo Stato Pontificio e Modena capitale di un piccolo ducato legato ai casa reale d'Asburgo Lorena. Chi appena più di un secolo fa si recava da Modena a Bologna una volta attraversato il fiume Panaro al ponte di Sant'Ambrogio trovava appunto il confine con lo Stato Pontificio e i vigneti con i vitigni lambrusco lasciavano spazio ai vigneti con i vitigni a bacca bianca (montù, trebbiano, albana) con prevalenza del montù.

Con la comparsa dei primi saggi ampelografici compare l'antichissima tradizione del vino bianco della zona di «Castelfranco Emilia» un tempo città fortificata bolognese passata nel 1929 al territorio modenese. Compare subito anche il vitigno «montù» che nel 1823 viene individuato dall'Acerbi con il sinonimo di «montonego» come vitigno presente nei dintorni di Bologna. Altre menzioni sono state riportate nel «saggio di ampelografia universale» di Giuseppe dei Conti di Rovasenda. Domizio Cavazza nel testo «viticoltura» scrive della presenza del vitigno «montù» nella pianura tra Modena e Bologna, cita il vino bianco asciutto, sapido, piacevolissimo, per lo più ottenuto mescolando uve «montù» assieme ad altre varietà a bacca bianca coltivate nella zona come il l'albana e il trebbiano. Anche nel testo «uve da vino» di Norberto Marzotto di cita il «montù» coltivato con altre varietà a bacca bianca quali: albana, alionza, forcello, trebbiano e altre. L'incidenza dei fattori umani è riferita in particolare alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del disciplinare di produzione.

1. La base ampelografica dei vigneti: i vigneti destinati alla produzione di uve per i vini, ed i mosti parzialmente fermentati «Castelfranco Emilia» devono avere una base ampelografica così composta: Bianco:

vitigni - montù, almeno il 60% della superficie vitata totale;

altri vitigni a bacca bianca non aromatica tradizionalmente coltivati nella zona fino ad un massimo del 40% della superficie vitata totale.

Moscato: vitigni - moscato bianco nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Trebbiano: vitigni - trebbiano - varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna - da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

2. Le forme di allevamento: l'ambiente pedoclimatico della media pianura modenese e bolognese favorisce un naturale accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva delle piante, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli. Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone speronato e il G.D.C. con una densità d'impianto di 1.500-2.800 ceppi/ettaro. I portainnesti più utilizzati sono Kober5BB, Berlandieri x Riparia, 420A. 3. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave. Le operazioni di arricchimento sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico della IGP «Castelfranco Emilia» è riferita alla produzione di vini, e mosti parzialmente fermentati bianchi, con o senza l'indicazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante.

Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. Dalle uve a bacca bianca con prevalenza del vitigno «montù» prodotte nella media pianura bolognese e nella media pianura modenese a destra del fiume Panaro si ottengono vini di colore giallo paglierino, di media struttura, di acidità media, di grado alcolico contenuto e con evidenti sentori fruttati. La freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *a)* e quelli di cui alla lettera *b)*.

L'origine della denominazione «Castelfranco Emilia» è sicuramente nota alla fine del 1800 grazie all'attività dello stabilimento enologico «Vini vedova Bini» famosa per la produzione di vini bianchi base spumante, vini da tavola, vermouth, liquori. La metodologia produttiva consiste in un uvaggio di uve a bacca bianca con prevalenza di quelle ottenute dal vitigno «montù».I consistenti e significativi risultati commerciali, consolidatisi in oltre un secolo di attività, hanno reso il «Castelfranco Emilia» un vino rappresentativo e qualificato dell'enologia emiliana al punto che per la sua fama commerciale veniva quotato nei mercuriali pubblicati dalle Borse merci di Bologna e di Modena. Il vino IGP «Castelfranco Emilia» non è adatto all'invecchiamento ma esprime il meglio delle sue caratteristiche quando è ancora giovane e ne è consigliato il consumo entro l'anno successivo alla produzione. L'introduzione tecnologica nella trasformazione del prodotto unitamente alla potenzialità produttiva dei terreni hanno creato i presupposti dell'omogenea diffusione della viticoltura: ai primi del '900 sono state costituite nel territorio tre cantine sociali per la trasformazione del prodotto agricolo e molte imprese viticole si sono attrezzate per la trasformazione, l'elaborazione e il confezionamento per commercializzare direttamente il vino IGP «Castelfranco Emilia».
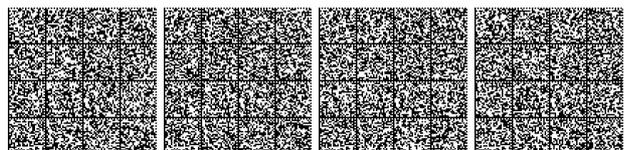
Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l., via Piave n. 24 – 00187 Roma – Tel. 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080 – Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it

Valoritalia S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,confezionamento),conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera *c)*.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in GU n. 150 del 29 giugno 2012.

12A12664

Domanda di registrazione della denominazione «Carn D'Andorra».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 356 del 20 novembre 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Principato di Andorra ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Carni fresche e frattaglie - «Carn D'Andorra».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A12666

Domanda di registrazione della denominazione «BASTERDSUIKER»/«BASTERDSUICKER»/«BASTERDSUIJCKER»/«BASTERDSUIJKER»/ «BASTERD»/«BASTARDSUIKER»/«BASTARDSUICKER»/«BASTARDSUIJCKER»/ «BASTARDSUIJKER»/«BASTARD»/«BASTERT»/«BASTERT SUIKER».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 363/8 del 23 Novembre 2012, a norma dell'articolo 8, del Reg. CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dai Paesi Bassi, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria – Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria – «BASTERDSUIKER»/«BASTERDSUICKER»/«BASTERDSUIJCKER»/«BASTERDSUIJKER»/«BASTERD»/«BASTARDSUIKER»/«BASTARDSUICKER»/«BASTARDSUIJCKER»/«BASTARDSUIJKER»/«BASTARD»/«BASTERT»/«BASTERT SUIKER».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, del predetto regolamento comunitario.

12A12744

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012 sono state approvate le nuove condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il decreto è consultabile sul sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it

12A12841

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello schema generale di convenzione con le Regioni, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con decreto ministeriale 26 maggio 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 21 luglio 2011, Reg. n. 10, foglio 107, è stato approvato, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo schema generale di convenzione con le Regioni, in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

Il testo integrale è consultabile sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali all'indirizzo: www.beniculturali.it/normativa

12A12833

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-285) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
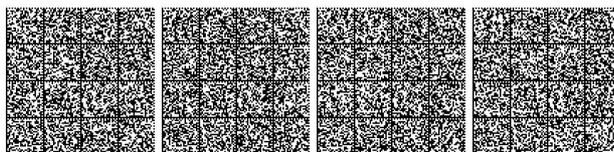
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100121206

€ 1,00